



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta a medici ed operatori sanitari per assicurarne la Responsabilità Civile professionale. È previsto un normativo base sull'assicurazione in generale (Mod. 3581) a cui viene abbinato in base all'attività esercitata un normativo specifico (le specializzazioni mediche più rischiose non sono assicurabili in autonomia agenziale e sono soggette a benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ R.C. Professionisti - Garanzia Base

R.C. Professionisti, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta a varie tipologie di professionisti medici o operatori sanitari che svolgono la professione come dipendenti e/o come liberi professionisti. L'assicurazione è prestata con un fascicolo delle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. 3581) valido per tutte le professioni e da uno specifico intercalare/allegato differenziato in base al tipo di attività assicurata esercitata.

L'assicurazione R.C. Professionisti è prestata, in regime "**Claims Made**"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria assicurata. Prima della stipula del contratto è prevista la compilazione di un questionario per Medici/Operatori sanitari (Mod. 3587), che permette di valutare il rischio da assicurare; se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

La garanzia base è integrata dalle seguenti Condizioni Speciali (sempre operanti, salvo diversamente indicato in polizza):

- PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività;
- COMMITTENZA;
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). L'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge;
- RESPONSABILITÀ PERSONALE di tutti i dipendenti e collaboratori.

✓ R.C. Professionisti - Normativi specifici (PROF) Area Sanità

La normativa base è integrata da un normativo specifico (PROF) differenziato in base all'attività assicurata esercitata. Ad esempio per l'area sanità sono assicurabili: medici generici (senza interventi chirurgici); medici con specializzazione (senza interventi chirurgici); medici specializzati comprese le relative prestazioni invasive; chirurghi con specializzazione (compresi interventi chirurgici in sala operatoria); medici legali (comprese perdite patrimoniali) e veterinari.

Per gli operatori sanitari in base al tipo di attività esercitata è previsto l'abbinamento di un normativo specifico (fisioterapista, biologo, tecnico di laboratorio, ecc.), spesso personalizzato queste attività sono soggette al benessere dell'assicuratore. Talvolta, per alcune esigenze particolari è possibile, prevedere estensioni particolari (es. attività di medicina estetica, C.T.U./attività peritale, ecc.) e/o normativi specifici per la singola attività esercitata. *(segue)*



Che cosa è assicurato ? *(segue)*

✓ R.C. Professionisti - Normativi specifici (PROF) Area Sanità

Tra le principali versioni di normativo specifico (PROF) segnaliamo la portata dei seguenti allegati:

- ✓ **PROF01** - Questo allegato normativo è rivolto al **Medico generico**. L'assicurazione non è operante per gli interventi chirurgici in sala operatoria e per gli interventi chirurgici in genere (salvo i piccoli interventi ambulatoriali sulla cute effettuati in via occasionale o per esigenze di urgenza).
- ✓ **PROF02** - Questo allegato è rivolto **Medico specializzato**; la garanzia è operante sia per l'attività di medico generico sia per l'attività medico specialistica assicurata svolta dall'Assicurato. L'assicurazione non comprende gli interventi chirurgici in sala operatoria e gli interventi chirurgici in genere (salvo i piccoli interventi ambulatoriali sulla cute effettuati in via occasionale o per esigenze di urgenza).
- ✓ **PROF03** - Questo allegato, predisposto in diverse versioni in base alla specialità esercitata (es. dermatologia con interventi ambulatoriali; angiologia con prestazioni invasive; gastroenterologia con prestazioni di endoscopia, ecc.) è rivolto al **Medico specializzato che effettua prestazioni invasive** diagnostiche e/o terapeutiche o interventi ambulatoriali. In tal caso l'assicurazione copre per l'attività medico specialistica assicurata compresa l'effettuazione delle prestazioni invasive relative alla specializzazione esercitata (ferma l'esclusione degli interventi chirurgici in sala operatoria).
- ✓ **PROF04** - Questo normativo, è rivolto al **Chirurgo specializzato** che effettua anche attività chirurgica in sala operatoria, è quindi coperto in forma completa comprensiva degli interventi chirurgici concernenti la specializzazione esercitata (ferma l'esclusione della sola chirurgia estetica).
- ✓ **PROF06** - Questo allegato è espressamente rivolto ai **medici del lavoro** e ai **medici legali**, comprende le perdite patrimoniali connesse all'attività esercitata, con eventuale estensione alle autopsie per il **medico patologo** (ferma l'esclusione degli interventi chirurgici).
- ✓ **PROF07** - Normativo redatto per il **Farmacista dirigente** nelle farmacie ospedaliere e ASL.
- ✓ **PROF08** - Questo allegato è predisposto per il **veterinario** (di norma, salvo patto speciale è esclusa l'attività di fecondazione artificiale, embryo transfert e simili).
- ✓ **PROF10** - Normativo dedicato al **Logopedista**.
- ✓ **PROF11** - Si tratta di normativo specifico per il **Foniatra** (senza interventi chirurgici).
- ✓ **PROF13** - È un normativo specifico per il **Medico generico con estensione ai trattamenti di medicina estetica** (ferma l'esclusione degli interventi chirurgici).
- ✓ **PROF14** - Prevede due versioni di normativo: una specifica per gli **Odontoiatri** (con esclusione dell'implantologia) e una per gli **Oculisti** (senza interventi chirurgici e senza chirurgia refrattiva).



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le attività professionali che esulano dalla descrizione dell'attività professionale assicurata o espressamente escluse dalla descrizione stessa dell'attività.

La garanzia opera per l'attività di pronto soccorso solo se espressamente previsto in polizza. L'assicurazione prevede delle delimitazioni riportate sul normativo specifico (PROF), con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Rischi esclusi dall'assicurazione", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle Condizioni Speciali o nelle singole Clausole Aggiuntive opzionali.

Di seguito alcune delle principali esclusioni della copertura R.C. Professionisti Area Sanità, l'assicurazione non comprende i danni:

- * derivanti da interventi chirurgici, salvo quanto espressamente ammesso dal normativo specifico (*si segnala che se previsto il PROF04 la garanzia è in forma completa, cioè operante sia per gli interventi chirurgici in sala operatoria sia per quelli ambulatoriali relativi alla specializzazione esercitata*);
- * derivanti dall'effettuazione di interventi, terapie, applicazioni e/o trattamenti medici di medicina estetica (*salvo espressa specifica estensione di garanzia*);
- * derivanti da attività di direzione sanitaria, nonché da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
- * da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- * a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- * all'ambiente o conseguenti ad inquinamento in genere;
- * derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata; (*segue*)



Che cosa non è assicurato ? (*segue*)

Inoltre l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali derivanti da vizio di acquisizione del consenso informato o non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche o bollettini medici.

Sono esclusi dalla garanzia R.C. professionale i danni: da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili; derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; conseguenti a dolo dell'Assicurato.

* Condizioni Speciali

Di seguito alcune delle principali esclusioni delle Condizioni speciali (se operanti):

- * la garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi; per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e simili;
- * per la PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività professionale la garanzia non opera per i danni derivanti: da lavori di straordinaria manutenzione, di ampliamento o demolizione di fabbricati; da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione e sul normativo specifico (PROF), sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli eventuali scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie.

! L'assicurazione R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino al 50% del massimale per sinistro indicato in polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.



Dove vale la copertura ?

Salvo diversamente indicato sul normativo specifico (PROF), di norma l'assicurazione R.C. Professionale è operante esclusivamente per l'attività professionale esercitata in Italia, San Marino e Vaticano. Resta tuttavia garantita l'attività professionale eccezionalmente esercitata nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera in condizioni di improcrastinabile urgenza e necessità in virtù dell'obbligo deontologico professionale. L'assicurazione è inoltre operante per l'eventuale attività professionale, eccezionalmente esercitata dall'Assicurato, per corsi di formazione professionale o di perfezionamento regolarmente documentati, effettuati nel mondo intero oppure per eventuali missioni temporanee regolarmente documentate, svolte su incarico dell'Ente o Istituto ospedaliero/sanitario di appartenenza in Europa, USA e Canada.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di specializzazione medica esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio, i relativi premi di rata vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.